

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSCO, TAGLIAMONTE, PATRIARCA,
CONDORELLI, TOTH e GOLFARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1991

Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che viene portato all'esame è finalizzato a porre termine all'intervento straordinario di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, consentendo l'ultimazione delle operazioni in corso di esecuzione, l'avvio della gestione e manutenzione delle opere realizzate da parte dei comuni e degli enti destinatari e la realizzazione, da parte del comune di Napoli, con procedure ordinarie e con l'utilizzazione dei restanti fondi disponibili sul citato titolo VIII di opere rientranti nel quadro dell'intervento di cui al titolo VIII stesso.

È previsto che l'ultimazione delle opere in corso di esecuzione sia completata entro

marzo 1993 e che per tale data anche le strutture attualmente esistenti siano, attraverso una progressiva riduzione, del tutto eliminate.

Il disegno è rispondente al voto espresso dal Senato sul titolo VIII della legge n. 219 del 1981 nella seduta del 27 novembre 1991 in ordine alle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, (provvedere al completamento entro breve termine del programma residenziale di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981). Ed è altresì rispondente alla esigenza in relazione alla entità delle opere fin qui realizzate, di non introdurre elementi procedurali e compe-

tenze diversi da quelli fin qui operanti: basterà rammentare che il *programma di edilizia residenziale* in corso di esecuzione per il ramo aree interne è stato già realizzato per circa l'80 per cento e per il ramo aree esterne è stato già realizzato per circa il 90 per cento, laddove il *programma infrastrutturale* in corso di esecuzione per il ramo aree interne è stato già realizzato per circa il 70 per cento e per il ramo aree esterne per circa il 70 per cento; pertanto è prevedibile che solo per l'ultimazione delle opere in corso di esecuzione occorranza circa 1.500 miliardi sui 2.625 residui degli stanziamenti già previsti in tabella F dalla legge finanziaria per il 1991 e confermati nell'attuale disegno di legge finanziaria per il 1992.

In difetto di tale ulteriore ripartizione gran parte delle opere, almeno per le aree esterne resterebbero incomplete, laddove con tale ulteriore ripartizione, che il disegno di legge consente, tutte le opere in corso di esecuzione verrebbero ultimate e sarebbero funzionali.

Nel disegno di legge è pure previsto che per le somme disponibili sul titolo VIII della legge n. 219 del 1981 venga realizzato dal comune di Napoli, con procedura ordinaria, un programma di opere da formulare a cura dallo stesso comune (e sul quale si pronuncia la Giunta della regione Campania) o in via sostitutiva, in caso di inadempienza, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per le aree urbane.

La previsione segna il rientro nella ordinarietà.

Sempre al comune di Napoli viene affidata l'utilizzazione dei fondi residuati dagli stanziamenti fatti sul decreto-legge 3 aprile 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto di alloggi, destinati comunque ad essere assegnati ai nuclei familiari utilmente collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi da costruire in esecuzione del titolo VIII della legge n. 219 del 1981, secondo l'originaria previsione legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di porre termine all'intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le aree urbane, previa verifica sullo stato di fatto e di attuazione degli interventi in corso, formula al CIPE la proposta di ripartizione delle residue disponibilità finanziarie del richiamato titolo VIII al fine di realizzare il completamento delle opere avviate ed in corso di esecuzione ed il programma di interventi proposto nel quadro del medesimo titolo VIII dal Consiglio comunale di Napoli ed approvato dalla Giunta regionale della Campania.

2. Ove il comune di Napoli e la Giunta regionale non adottino le delibere di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per le aree urbane.

3. All'attuazione delle opere di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, con procedure ordinarie, il sindaco di Napoli e il presidente della Giunta regionale della Campania. Per i completamenti delle opere avviate ed in corso di esecuzione provvede il funzionario delegato ai sensi dell'articolo 84 ultimo comma, della citata legge n. 219 del 1981, i cui poteri sono prorogati sino al 31 marzo 1993. Entro tale termine il funzionario medesimo provvederà ad adeguare le strutture attualmente esistenti alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che dovrà comunque completarsi entro il 31 marzo 1993.

Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni destinatari prendono in carico le opere realizzate e procedono ai sensi del sesto comma dell'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, introdotto dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80. Per i necessari interventi di manutenzione e riattazione, nonchè per la gestione per il prossimo quadriennio, il CIPE su proposta dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, provvede all'assegnazione ai predetti comuni della somma di 100 miliardi a valere sui fondi residui di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3.

All'acquisto di alloggi previsto dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, ed integrato dalle successive leggi 9 agosto 1986 n. 472, e 11 marzo 1988, n. 67, provvede nei limiti delle risorse finanziarie residue il sindaco della città di Napoli, fermi restando per l'assegnazione di detti alloggi la competenza, i criteri e le procedure esistenti.

Art. 4

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, e nonchè quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, purchè non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quanto in contrario previsto dalla medesima.